REGOLAMENTO (CE) N. 898/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 con riguardo ai limiti di cattura e alle limitazioni dello sforzo di pesca del cicerello nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa e IV (acque comunitarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di pesca del cicerello nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa e IV (acque comunitarie) sono fissati in via provvisoria negli allegati IA e IID del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2) Conformemente all'allegato IID, punto 6, del regolamento (CE) n. 51/2006, la Commissione riesamina i limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di pesca fissati per il 2006 sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005. Se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2005 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, calcolato come totale di chilowatt-giorni per anno, e il totale ammissibile di catture (TAC) per il 2006 sarà fissato a 300 000 tonnellate. Il totale di chilowatt-giorni per anno si ottiene moltiplicando il numero di giorni di presenza all'interno della zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

(3) Il CSTEP ha stimato la consistenza dello stock di cicerello nel 2005 ad almeno 324 000 milioni di esemplari a età 0.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

1) l'allegato IA è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento;

2) nell'allegato IID, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2006 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2006.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

[1] GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie cicerelli nelle zone IIa (acque comunitarie), IIIa e IV (acque comunitarie) è sostituita dal seguente testo:

Specie:	Cicerelli *Ammodytidae*	**Zona:** IIa (acque CE) (1), IIIa, IV (acque CE) (1) SAN/2A3A4
«Danimarca	282 989	
Regno Unito	6 186	TAC analitico Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96
Tutti gli Stati membri	10 825 (2)	
CE	300 000	
Norvegia	0 (3) (4)	
TAC	300 000	

(1) Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Eccetto Danimarca e Regno Unito.

(3) Da prelevare nel mare del Nord.

(4) Soggetto a riesame nel 2006.»